



Tribunale di Salerno
Prima Sezione Penale

n. R.G.T. 5527/2019

n. R.G.T.N.R 1930/2017

Il G.O.P., avv. Graziella Rosalia Rita Guida,

- Letta la nota depositata il 9 settembre 2020 dell'avv. Francesco Antonio Pinto;
- Ritenuto che allo stato NON ricorrono le condizioni di cui agli artt. 129 e 469 c.p.p. , invocate dall'imputato;
- Ritenuto necessario procedere al dibattimento,

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Salerno, 14 settembre 2020

il G.O.P.

**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO
FRANCESCO ANTONIO
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO


Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it



Chiar.mo Sig. Presidente

Tribunale di Salerno

prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Salerno

prot.procura.salerno@giustiziacert.it

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP - n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:

“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di*

Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "Chicago anni trenta".

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto: **omessa risposta alla reiterata istanza ex art. 129 – 469 c.p.p..**

Ulteriore richiesta di riscontro.

Chiar.mo Sig. Presidente,

viene trattato un processo a mio carico presso il Tribunale di Salerno, in oggetto individuato. All'evidenza, l'accusa è palesemente infondata, per cui in data in data **19-06-2019**, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p. (all. 1).

In data **26-06-2019**, inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedita con raccomandata a.r., pervenuta in data **01-07-2019**.

In data **22-07-2019**, ho chiesto un riscontro alla succitata istanza, evidenziando che l'accoglimento pone fine allo "**stillicidio**" e **stalking processuale** (all. 2).

Evidenziavo, altresì, che, in ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Le evidenzio, per mera completezza, che non è condivisibile la dichiarazione resa dall'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca, di cui ne sono venute a conoscenza in sede di rilascio copie del fascicolo d'Ufficio.

Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio non sono condivisibili, poichè **nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni: "Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana".**

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data **23-07-2018**.

Ho presentato memoria datata **26-10-2018**.

Ho chiesto inutilmente un approfondimento investigativo in data **17-01-2019**.

Tutte le attività sono state svolte senza alcun avviso al mio **difensore di fiducia** (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari) ed al mio **difensore di fiducia** nominato dopo il decesso dell'Avv. Sisca (Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).

Nel decreto di citazione diretta a giudizio è riportato un **difensore d'Ufficio!!!!!!!**

Le evidenzio, inoltre, che nei miei atti difensivi, ho riportato:

Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni, “collaboratrice di giustizia”.

La Magistratura (Inquirente e Giudicante del Tribunale di Salerno), non ha ritenuto approfondire i contenuti, dal quale potrebbe emergere la non condivisibile gestione dei collaboratori di giustizia – pentiti, nonché la non condivisibile gestione del regime del 41bis.

Le omissioni dell'Ufficio Giudiziario di Salerno non possono essere colmate dalle **inesistenti** risultanze investigative del Dott. Catalano Fabio.

In data **21-11-2019** il Presidente del Tribunale dava riscontro dell'esistenza del procedimento e della fissazione dell'udienza del **17-12-2019**.

<<◇>>

In data **29-05-2020** mi è pervenuta la copia della trascrizione del verbale d'udienza del **17-12-2019**, dal quale emerge che la Dott.ssa Graziella Rosalia Guida ha ***“preso il ruolo del Giudice d'Agostino ... in questo momento che io non ho letto le carte ... sto rinviando perchè mi voglio guardare io il fascicolo”***, per cui in data **16-06-2020** reiteravo l'istanza ex art. 129 – 469 c.p.p., già inoltrata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019), reiterata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 22-07-2019, nonché reiterata in data **16-06-2020** alla Dott.ssa Graziella Rosalia Guida (all. 3).

A tutt'oggi senza alcun apprezzabile risultato, precludendomi, in ipotesi di rigetto, di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Ho inutilmente evidenziato e fatto presente che il querelante **Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS)**, **identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”**, è

stato da me denunciato per fatti gravissimi e, in particolare, per **voto di scambio elettorale** con "don" Gaspare Cuntrera (attualmente deceduto), condannato per associazione mafiosa e, secondo la Magistratura Inquirente, gerente un cartello mondiale della droga, i cui ingenti investimenti potevano essere oggetto di approfondimento nei confronti dell'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto"**.

Per mera completezza, i Sottufficiali dei Carabinieri Danielli Pierluigi (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri) e Guida Giovanni (in servizio alla P.G. della Procura della Repubblica di Cosenza), erano a conoscenza dei rapporti amicali dell'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto"** con "don" Gaspare Cuntrera e la sua "famiglia".

I sopra individuati Sottufficiali dei Carabinieri, a loro dire, hanno riferito ai Superiori Gerarchici, i quali (non è dato sapere) hanno riferito al Magistrato Inquirente competente, senza apprezzabile risultato, consentendo all'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto" di continuare a godere di immunità ed impunità.

<<>>

Alla stregua delle suestese finali considerazioni, chiedo alla S.V. di voler **benevolmente** intecedere con la Dott.ssa Graziella Rosalia Guida per un riscontro alle mie reiterate istanze ex art. 129 – 469 c.p.p.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 08-09-2020.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo, all'epoca dei fatti.

**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO
FRANCESCO ANTONIO
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino

Tribunale di Salerno

prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Salerno

prot.procura.salerno@giustiziacert.it

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello – Catanzaro

prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.
- Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).

Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<◇>

Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

<<◇>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

- A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**
- B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.

Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.

Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

Confermo il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO
FRANCESCO ANTONIO
C = IT

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino

Tribunale di Salerno

prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Salerno

prot.procura.salerno@giustiziacert.it

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello – Catanzaro

prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
 - **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
 - **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
 - **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
 - **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
 - **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**
- RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019.**

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino,

in data 19-06-2019, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all 1).

In data 26-06-2019 inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedito con raccomandata a.r., pervenuta al Suo Ufficio in data 01-07-2019 (all. 2).

L'accoglimento dell'istanza de quo pone fine allo "**stillecizio**" e **stalking processuale**.

In ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Pertanto, mi affido alla Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) della mia istanza.

Corigliano – Rossano 22-07-2019

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)